

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 028/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 122CSA– RIUNIONE DEL 27 APRILE 2017

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Prof. Giorgio Fraccastoro – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELL'U.S. LECCE SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/TARANTO DELL'8.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017, in relazione alla gara U.S. Lecce S.p.A./Taranto F.C. 1927 dell'8.4.2017, valevole per la trentaquattresima giornata del Campionato di Lega Pro, Girone C, ha inflitto alla società U.S. Lecce S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 *“perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco; i medesimi facevano esplodere alcuni petardi, in parte nel proprio settore, in parte nel recinto di gioco, il tutto senza conseguenze (plurirecridiva, r.cc e proc.fed.)”*.

Avverso tale provvedimento, la società U.S. Lecce S.p.A. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 13.4.2017 e, a seguito della ricezione, in data 18.4.2017, degli atti relativi al provvedimento in oggetto, proponeva reclamo trasmesso a mezzo PEC in data 24.4.2017 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante *pro tempore* della compagine societaria, sig. Enrico Carmine Antonio Tundo, rappresentata e difesa, nel presente procedimento, giusto mandato posto in calce all'atto di gravame, dall'avv. Domenico Zinnari. Nel reclamo era, peraltro, formulata contestuale richiesta di audizione *ex art. 34, comma 6, del C.G.S.*

Con i motivi scritti, la reclamante ha censurato l'entità della sanzione irrogata *“che nel caso di specie, appare iniquamente gravosa ed eccessivamente afflittiva”*, anche alla luce di analoghi precedenti di questa Corte.

Veniva, in particolare, precisato che, al fine di evitare il verificarsi di eventi come quelli in esame, la stessa ha:

- cooperato fattivamente con gli Organi di P.S. sia nelle attività di bonifica che in quelle di controllo nel corso della gara, *“come attestato dalla Questura di Lecce”*

- predisposto un rafforzamento *“della presenza di personale stewards nel settore denominato “Curva Nord” al fine di presidiare adeguatamente i varchi del prefiltraggio ed eseguire, in zona filtraggio, con maggiore rigore le procedure di “pat down”;*

- adottato un *“Regolamento d'uso dell'Impianto particolarmente rigoroso”;*

- successivamente all'esplosione del materiale pirotecnico, diramato messaggi sonori *“antiviolenza”* su indicazione del Delegato alla Sicurezza.

In altri termini, la Società ha invocato, in considerazione del capillare servizio di sicurezza predisposto e dell'attività di collaborazione con le Forze dell'Ordine, l'applicabilità delle circostanze attenuanti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 13.2, comma 1, C.G.S..

Concludeva, pertanto, insistendo per la riduzione dell'ammenda comminata nella misura ritenuta di Giustizia.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 27.4.2017, è presente il Presidente della Società, sig. Enrico Carmine Antonio Tundo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Questa Corte ritiene che l'appello in epigrafe vada parzialmente accolto in punto di rideterminazione della sanzione inflitta.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori della U.S. Lecce S.p.A. non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, astrattamente pericolosi per le persone presenti, in quanto tali giuridicamente sussumibili nel disposto normativo recato dall'art. 12, comma 3, C.G.S..

Tuttavia, atteso il contegno senz'altro collaborativo serbato dalla Società reclamante in un'ottica di adeguata prevenzione e gestione dei fenomeni concretamente accaduti e considerato che tali comportamenti non hanno cagionato conseguenze dannose, come puntualmente certificato nel fidefacente rapporto arbitrale (*ex art. 35 C.G.S.*), si ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, riducendo l'importo dell'ammenda.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Lecce di Lecce riduce la sanzione dell'ammenda a €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. CASAZZA FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell'11.4.2017)

La società SSD Savona F.B.C. A.R.L. ha proposto reclamo, nell'interesse del sig. Fabrizio Casazza avverso la sanzione della squalifica, giusta Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del giorno 11.4.2017, per 4 giornate effettive di gara, inflitta allo stesso, allenatore in seconda, per i fatti occorsi nella gara Finale/Savona del 9.4.2017.

Avverso tale determinazione la società SSD Savona F.B.C. A.R.L. ha proposto appello chiedendo la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica.

Osserva la Corte.

Al termine della gara sopra indicata, il Casazza si precipitava verso l'arbitro e tentava di colpirlo con una manata, non riuscendovi solo per l'intervento di alcuni calciatori ancora presenti che lo trattenevano, mentre il predetto cercava di divincolarsi per aggredire il direttore di gara, offendendo, nel contempo, lo stesso con frasi oltraggiose e denigratorie.

La società reclamante, nei motivi di ricorso, ha contestato la stessa dinamica aggressiva del fatto, riconoscendo unicamente che il proprio tesserato ha profferito le frasi contestate.

Sul punto è appena il caso di segnalare che il referto arbitrale, in cui vi è una puntuale descrizione del fatto contestato, come riconosciuto, peraltro dallo stesso appellante, ha valenza privilegiata circa i fatti rappresentati (art. 35 C.G.S.), né la Corte ravvisa che tale referto presenti manifesta illogicità o incongruità evidenti tali da pregiudicare il suo valore probatorio.

Con riferimento ai successivi motivi di gravame avanzati dall'appellante, la Corte rileva quanto segue.

Sostiene la società ricorrente che l'episodio andrebbe contestualizzato così da esattamente configurare l'intera vicenda in relazione alla tensione ed alla importanza della gara.

Tali argomenti, invero, non possono in nessun modo superare la gravità del comportamento tenuto dal tesserato, né costituire motivo per una attenuante, nei termini richiesti dalla parte, circa l'entità della sanzione irrogata.

E' dovere di ciascun tesserato e, in principal modo, per i dirigenti della società e l'allenatore (per le funzioni ed il ruolo rispettivamente svolti), mantenere, sempre, un comportamento corretto

ed adeguato nei confronti degli avversari, del direttore di gara e dei suoi collaboratori anche in contesti di elevata tensione agonistica.

Quanto alla mancata configurazione e valutazione della continuazione dei comportamenti contestati, è appena il caso di osservare che l'art. 19 comma, 1, lettera e) C.G.S., prevede, per i comportamenti violenti, come quello di specie, posti in essere nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione minima di 4 giornate di squalifica.

E' evidente, infatti, che il contestuale comportamento altamente aggressivo ed offensivo, nei confronti del direttore di gara, che non si è concretizzato solo per la viva opposizione dei calciatori presenti, deve configurarsi come condotta violenta, quanto meno nella forma ostentata.

Ebbene alla luce di tali considerazioni, la sanzione applicata al ricorrente dal Giudice Sportivo, contenuta nel minimo edittale, ha, in buona sostanza, tenuto in debito conto, sia le attenuanti del caso ex art. 16 C.G.S., che la sollevata continuazione tra le diverse condotte contestate.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Casazza Fabrizio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. SICILIANO SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell'11.4.2017)

La società SSD Savona F.B.C. A.R.L. ha proposto reclamo, nell'interesse del sig. Siciliano Sandro avverso la sanzione della squalifica, giusta Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del giorno 11.4.2017, per 3 giornate effettive di gara, inflitta all'allenatore responsabile della squadra, sig. Sandro Siciliano, per i fatti occorsi nella gara Finale/Savona del 9.4.2017.

Avverso tale determinazione la società SSD Savona F.B.C. A.R.L. ha proposto appello chiedendo la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

Osserva la Corte.

Al termine della gara il Siciliano cercava di aggredire l'arbitro, non riuscendovi solo per l'intervento di alcuni calciatori e dirigenti della squadra ospitante, offendendo, nel contempo, il direttore di gara con frasi oltraggiose e denigratorie.

La società reclamante, nei motivi di ricorso, ha contestato la stessa dinamica aggressiva del fatto, riconoscendo unicamente che il proprio tesserato ha profferito le frasi contestate.

Sul punto è appena il caso di segnalare che il referto arbitrale, in cui vi è una puntuale descrizione del fatto contestato, ha valenza privilegiata circa i fatti rappresentati (art. 35 C.G.S.), né la Corte ravvisa che tale referto presenti manifesta illogicità o incongruità evidenti tali da pregiudicare il suo valore probatorio.

Con riferimento ai successivi motivi di gravame avanzati dalla appellante, la Corte rileva quanto segue.

Sostiene la società ricorrente che l'episodio andrebbe contestualizzato così da esattamente configurare l'intera vicenda in relazione alla tensione ed alla importanza della gara.

Tali argomenti, invero, non possono in nessun modo superare la gravità del comportamento tenuto dal tesserato, né costituire motivo per una attenuante, nei termini richiesti dalla parte, circa l'entità della sanzione irrogata.

E' dovere di ciascun tesserato e, in principal modo, per i dirigenti della società, mantenere, sempre, un comportamento corretto ed adeguato nei confronti degli avversari, del direttore di gara e dei suoi collaboratori anche in contesti di elevata tensione agonistica.

Quanto alla mancata configurazione e valutazione della continuazione dei comportamenti contestati, è appena il caso di osservare che l'art. 19 comma, 1, lettera e) C.G.S., prevede, per i comportamenti violenti, come quello di specie, posti in essere nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione minima di quattro giornate di squalifica.

E' evidente, infatti, che il contestuale comportamento aggressivo ed offensivo, nei confronti del direttore di gara, che non si è concretizzato solo per la opposizione dei dirigenti e dei calciatori avversari, deve configurarsi, all'evidenza, come condotta violenta.

Ebbene alla luce di tali considerazioni, la sanzione applicata al ricorrente dal Giudice sportivo, inferiore al minimo edittale, ha tenuto, in buona sostanza, in debito conto, sia le attenuanti del caso ex art. 16 del codice, che la sollevata continuazione tra le diverse condotte contestate.

Pertanto la sanzione deve essere confermata e l'appello deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Siciliano Sandro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SIG. PRISCO ARMANDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell'11.4.2017)

La società SSD Savona F.B.C. A.R.L. ha proposto reclamo, nell'interesse del sig. Armando Prisco, avverso la sanzione della squalifica, giusta Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del giorno 11.4.2017, per 3 giornate effettive di gara, inflitta allo stesso, per i fatti occorsi nella gara : Finale/Savona del 9.4.2017.

Avverso tale determinazione la società SSD Savona F.B.C. A.R.L ha proposto, nell'interesse del calciatore, appello chiedendo la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica.

Nel merito.

Al termine della gara sopra indicata, il Prisco si avvicinava ad un giocatore avversario e, poggiata la testa contro quella di quest'ultimo, lo spingeva facendolo cadere in terra.

Veniva quindi allontanato dai suoi compagni di squadra.

L'appellante, nei motivi di ricorso, non ha contestato la dinamica del fatto, ma ha segnalato la erroneità del primo giudice nel configurare la fattispecie in esame come violenta.

Invero, secondo la parte ricorrente per poter qualificare violento un comportamento è necessario il requisito della volontarietà di arrecare un danno alla integrità fisica dell'avversario indipendentemente da “ ogni tensione sportiva”.

Conseguentemente il fatto in contestazione deve essere esattamente definito nella ipotesi di cui alla lettera a), comma 4, dell'art. 19 C.G.S..

In altri termini, per l'appellante la mancanza di ogni pregiudizio fisico dell'avversario in conseguenza della condotta da questi posta in essere, in uno con la mancata volontarietà di provocare un nocumento all'avversario, comporta che la vicenda in esame deve qualificarsi come comportamento gravemente antisportivo e non già violento e la esatta definizione della sanzione deve, poi, tener conto dell'attenuante, per assenza di precedenti specifici, nonché della peculiare tensione agonistica della gara.

Osserva la Corte.

La tesi sostenuta della società appellante non può essere condivisa.

Preliminarmente è necessario considerare che la avanzata contestualizzazione, quale giustificazione dell'episodio, non può, in nessun modo, superare la gravità del comportamento tenuto dal tesserato, né costituire motivo per una attenuante, nei termini richiesti dalla parte, circa l'entità della sanzione irrogata.

E' dovere di ciascun calciatore e di ogni tesserato, mantenere, sempre, un comportamento corretto ed adeguato nei confronti degli avversari, del direttore di gara e dei suoi collaboratori anche in contesti di elevata tensione agonistica.

Quanto alla non condivisa configurazione giuridica della fattispecie contestata, la Corte rileva che gli indici proposti nell'atto di appello per individuare un comportamento violento, invero, costituirebbe una *probatio diabolica* a carico dell'accusa, chiamata a dimostrare il reale intento del comportamento posto in essere, peraltro contemplato nelle sole evenienze a dolo specifico, ma estraneo, comunque, alla presente vicenda.

Né può utilizzarsi, a tal proposito, il fatto che il comportamento posto in essere abbia o meno provocato un nocumento fisico all'avversario.

Sul primo punto è sufficiente rilevare che ciò che conta, ai fini della esatta individuazione della fattispecie astratta prevista dal Codice di Giustizia Sportiva e in questa sede contestata, non è già il fine che l'autore si propone, quanto piuttosto la consapevolezza e la volontà dell'azione posta in essere, la cui esistenza, nella presente vicenda, non è revocabile in dubbio.

Così come non può assumere dirimente valenza, per definire violento il comportamento assunto, il pregiudizio fisico provocato all'avversario, che, in realtà, può mancare per fattori fortuiti e/o soggettivi, senza che ciò possa modificare la natura del comportamento posto in essere.

Nel caso di specie, la dinamica del fatto contestato si inquadra, all'evidenza, in un contesto di oggettiva prevaricazione e dimostrata preponderanza fisica manifestata attraverso un atteggiamento altamente provocatorio (poggiava la testa su quella dell'avversario) cui è seguita una spinta violenta, tanto da far perdere l'equilibrio all'avversario e desistendo dal proseguire tale azione solo per l'intervento dei compagni.

Ritiene, pertanto, la Corte che il contestuale comportamento altamente aggressivo ed offensivo nei confronti del calciatore avversario, interrotto solo per la viva opposizione dei calciatori presenti, deve configurarsi come condotta violenta.

Ebbene alla luce di tali considerazioni, la sanzione applicata al ricorrente dal Giudice Sportivo, contenuta nel minimo edittale, è equa e proporzionata al fatto contestato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Prisco Armando e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL SIG. DAMIANI NICOLO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell'11.4.2017)

Con atto del 13.4.2017 il signor Damiani Nicolò, preannunciava ricorso con contestuale richiesta degli atti ufficiali, avverso il provvedimento della squalifica di 2 giornate effettive di gara emesso dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 117 dell'11.4.2017.

Risulta dagli atti che il Damiani, al termine dell'incontro Finale/Savona disputato il 9.4.2017, rivolgeva un'espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

Contestualmente formulava richiesta di atti ufficiali.

L'ufficio di Segreteria della Corte Sportiva di Appello, quindi, provvedeva, in data 14.4.2017, all'invio, a mezzo e-mail, dei documenti richiesti, che risultano ricevuti in pari data dal reclamante.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile.

Il reclamante ometteva di motivare l'appello nei termini di rito, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S., ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Damiani Nicolò e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti; Prof. Salvatore Sica – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

6. RICORSO DEL SIG. DAMATO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 02.05.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/CATANZARO DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017)

Il Sig. Domenico Damato, tesserato per l'Urbs Sportiva Reggina 1914 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico (Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017), con la quale gli veniva irrogata la sanzione dell'inibizione fino al 2.5.2017 " per comportamento gravemente scorretto e offensivo verso tesserati della squadra

avversaria al termine della gara rientrando negli spogliatoi"; fatto verificatosi in occasione della gara Reggina Calcio/Catanzaro disputatasi il 9.4.2017. Nei motivi di reclamo il ricorrente contestava le circostanze poste a base del provvedimento impugnato e lamentava la genericità del rapporto del commissario di campo, frutto, a suo avviso, di un'erronea percezione e valutazione del fatto. In ogni caso, sosteneva l'eccessiva afflittività della sanzione.

I motivi di reclamo paiono privi di pregio. Il rapporto del Commissario di campo, a dispetto della tesi del reclamante, risulta inequivocabile nel riferire il dato fattuale degli accessi "diverbi verbali tra i calciatori delle due formazioni, ma mai trascesi al contatto fisico", del resto in definitiva confermati dalla ricostruzione presente nel ricorso. Lo stesso rapporto è poi tutt'altro che generico nel descrivere la condotta tenuta dal Damato, il quale "apostrofa con pesanti offese verbali i calciatori ospiti". E' del pari smentita la tesi di un fraintendimento del Commissario nella valutazione dell'elemento soggettivo della condotta; il Damato, lungi dal darsi da fare per cooperare nella risoluzione della "contesa", "a una garbata richiesta da parte del signor Moro Carmelo della società Catanzaro Calcio, volta a dividere i calciatori delle squadre onde evitare possibili sanzioni, replicava il precedente comportamento offensivo, offendendogli pesantemente la madre". Non si vede quale maggiore livello di dettaglio avrebbe dovuto includere il rapporto onde sfuggire alla censura di genericità, non potendosi affatto ritenere comportare l'attribuzione di tale qualifica al mancato esatto riferimento dell'offesa della madre".

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Damato Domenico e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL F.C. FORLÌ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GADDA MASSIMO SEGUITO GARA TERAMO FORLÌ DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 18.4.2017)

La società F.C. Forlì ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 186/DIV del 18.4.2017), con la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara a carico del sig. Massimo Gadda, tesserato-allenatore della società, per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti della terna arbitrale unitamente all'uso di espressioni blasfeme durante la gara Teramo/Forlì disputata il 15.4.2017. La sanzione medesima veniva assunta sulla base dell'indicazione della assistente dell'arbitro, nei cui confronti, a seguito di decisione tecnica, il Gadda, insieme ad un'espressione blasfema, pronunciava le seguenti frasi: "cosa c..... state facendo, è scandaloso...datevi una svegliata c..." e "hei...guardami c.....mi devi guardare in faccia fenomeno".

Nei motivi di reclamo la società ricorrente non contestava la rispondenza al vero delle circostanze contenute nel supplemento del rapporto di gara, affermando tuttavia, quanto all'espressione blasfema, che andasse contestualizzata nel momento concitato della gara, e, in merito alle frasi offensive pronunziate, che andassero qualificate come condotta scorretta, appunto, e non rivolta a recare offesa diretta ai componenti della terna arbitrale. Le osservazioni vanno respinte. L'elemento fattuale risulta incontrovertibile e non ammette soluzioni diverse in ordine alla pronuncia dell'espressione blasfema. In merito alla pretesa riqualificazione della condotta offensiva, anch'essa pacifica nel suo verificarsi, non si può dare ingresso alla tesi della natura scorretta del comportamento, atteso che le frasi vengono direttamente rivolte all'assistente di gara con l'esatta intenzione di recare offesa alla persona ed alla capacità di valutazione tecnica; ciò a tacere del tono parzialmente intimidatorio delle stesse ("...mi devi guardare in faccia fenomeno").

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Forlì di Forlì e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti;– Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

8. RICORSO DEL S.S. SAMBENEDETTESE CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI:

A) SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DAMONTE LORIS;

B) SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SABATINO ALESSANDRO;

C) SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. SANDERRA LUCA;

D) INIBIZIONE FINO AL 31.5.2017 AL SIG. GIANNI ANDREA;

INFLITTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/SANTARCANGELO DEL 23.4.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 188/DIV del 24.04.2017)

La C.S.A., separato preliminarmente il ricorso in 4 distinti appelli:

A) La S.S. Sambenedettese A r.l. ha presentato in data 26.4.2017 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Damonte Loris, per aver colpito con una gomitata al volto un avversario.

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta alla Società nonché le motivazioni adottate nel referto arbitrale definendo lo stesso privo di fondamento.

A tal proposito afferma la non corrispondenza tra quanto riportato nel Referto stesso e quanto accaduto durante la gara.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede l'annullamento della sanzione come sopra irrogata o, in subordine, la riduzione della stessa.

In ordine alla sanzione irrogata al calciatore Damonte Loris, rileva che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli accadimenti durante la disputa della gara e nel ricorso non vi sono indicazioni idonee per dimostrare, comunque, una diversa versione in ordine a quanto accaduto durante la gara in oggetto.

Ritiene quindi la sanzione come sopra irrogata congrua in relazione ai fatti accaduti,

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società S.S. Sambenedettese.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

B) La S.S. Sambenedettese A r.l. ha presentato in data 26.4.2017 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Sabatino Alessandro, per aver volontariamente colpito un avversario con un pugno allo stomaco.

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta alla Società nonché le motivazioni adottate nel referto arbitrale definendo lo stesso privo di fondamento.

A tal proposito afferma la non corrispondenza tra quanto riportato nel referto stesso e quanto accaduto durante la gara.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede l'annullamento delle sanzioni come sopra irrogate o, in subordine, la riduzione delle stesse.

A seguito del ricorso di cui sopra, la ricorrente ha rinunciato al ricorso proposto per il calciatore Sabatino Alessandro.

Per questi motivi la C.S.A. prende atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società S.S. Sambenedettese, e dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

C) La S.S. Sambenedettese A r.l. ha presentato in data 26.4.2017 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al Sig. Sanderra Luca per comportamento offensivo verso l'arbitro negli spogliatoi al termine della gara.

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta alla Società nonché le motivazioni adottate nel referto arbitrale definendo lo stesso privo di fondamento.

A tal proposito afferma la non corrispondenza tra quanto riportato nel Referto stesso e quanto accaduto durante la gara.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede l'annullamento della sanzione come sopra irrogata o, in subordine, la riduzione della stessa.

La Corte, separato preliminarmente il ricorso in quattro distinti appelli, in ordine alla sanzione irrogata al signor Sanderra Luca, rileva che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli accadimenti durante la disputa della gara e nel ricorso non vi sono indicazioni idonee per dimostrare, comunque, una diversa versione in ordine a quanto accaduto durante la gara in oggetto. Ritiene quindi la sanzione come sopra irrogata congrua in relazione ai fatti accaduti, consistenti nella pronuncia di più frasi gravemente offensive e denigrative e nel tentativo di avvicinamento evidentemente connotato da aggressività, tanto da avere indotto i presenti a liberare il soggetto umiliato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società S.S. Sambenedettese.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

D) La S.S. Sambenedettese A r.l. ha presentato in data 26.4.2017 ricorso avverso la sanzione della inibizione fino al 31 maggio 2017 al Sig. Gianni Andrea, per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara, negli spogliatoi.

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta alla Società nonché le motivazioni adottate nel referto arbitrale definendo lo stesso privo di fondamento.

A tal proposito afferma la non corrispondenza tra quanto riportato nel Referto stesso e quanto accaduto durante la gara.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede l'annullamento della sanzione come sopra irrogata o, in subordine, la riduzione della stessa.

La Corte, separato preliminarmente il ricorso in quattro distinti appelli, in ordine alla sanzione irrogata al signor Gianni Andrea, pur rilevando che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli accadimenti durante la disputa della gara, ritiene eccessiva la sanzione ad esso irrogata in relazione agli accadimenti stessi. Il comportamento del Dirigente, per essendo da censurare, per come riportato nel referto arbitrale, non appare connotato da una particolare gravità. Pertanto appare giusto ridurre la sanzione nei limiti del presofferto.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società S.S. Sambenedettese, riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 22 settembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio